



Nicola Fiorita*, Luigi Mariano Guzzo**

(*professore associato di Diritto ecclesiastico e canonico, **assegnista di ricerca in Diritto ecclesiastico e canonico presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell'Università "Magna Graecia" di Catanzaro)

La funzione della pena nel magistero di Papa Francesco ***

SOMMARIO: 1. Premessa: ambiti e obiettivi della ricerca - 2. Il diritto penale nel paradigma dell'ecologia integrale quale espressione del principio della misericordia - 3. La funzione della pena secondo Papa Francesco: i principi generali - 4. La pena di morte e la sua inconciliabilità con il Vangelo - 5. L'ergastolo come "pena di morte nascosta" e la tortura come "peccato mortale" - 6. Conclusioni.

1 - Premessa: ambiti e obiettivi della ricerca

Il presente contributo intende proporre un'analisi sulla *pena*, o meglio sulla funzione della pena, alla luce del magistero di Papa Francesco. Qual è, insomma, il contributo che la riflessione emergente dalle omelie, dagli scritti, dai provvedimenti del primo Pontefice latino-americano, che pare aver spostato il baricentro della cattolicità dall'Europa all'America del Sud¹, apporta a alle teorie sulla giustizia della pena?

In via preliminare è necessario prendere in considerazione due aspetti. In primo luogo, da un punto di vista metodologico, è importante chiarire come una simile analisi morale si basi sul presupposto (pacifico, possiamo dire) che è giusto punire una persona che ha realmente commesso un fatto considerato "criminale" dall'ordinamento statale. Ma la stessa analisi è resa ancora più complicata dalla circostanza che le diverse teorie sulla pena si basano su un ulteriore assunto, quello che la persona condannata abbia effettivamente commesso il crimine, cioè che nel momento in cui il giudice abbia comminato la pena non siano intervenuti errori, oppure forme di corruzione e di pregiudizio da parte di chi detiene

*** Il contributo, sottoposto a valutazione, è stato pensato e discusso nella sua interezza dai due Autori: Luigi M. Guzzo ha scritto i paragrafi 1, 2 e 3; Nicola Fiorita i paragrafi 4, 5 e 6.

¹ Così A. MANTINEO, *Il Papa venuto dalla "fine del mondo" per la Chiesa del terzo millennio*, in A. MANTINEO, L.M. GUZZO (a cura di), *Il Papa venuto dalla "fine del mondo" per la Chiesa del terzo millennio*, Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2019, p. 9.



il potere². Nonostante ciò, è curioso che per secoli proprio la Chiesa che riconosce come Fondatore la vittima di una delle vicende giudiziarie più discusse (e, certamente, ingiuste) della storia³, ha assecondato l'uso legale della forza, anche quella più cruenta, da parte delle istituzioni politiche.

Come ha scritto, con riferimento alla pena capitale, Albert Camus nel suo pamphlet *"Riflessioni sulla pena di morte"* (1957):

"Chi non crede non può impedirsi di pensare che coloro che hanno posto al centro della loro fede la sconvolgente vittima di un errore giudiziario, dovrebbero almeno mostrarsi reticenti di fronte all'omicidio legale"⁴.

Un argomento, quest'ultimo, ripreso anche da Bobbio in una nota conferenza del 1981:

"L'afflizione della pena di morte costituisce così poco un problema che una religione della non-violenza, del noli resistere malo, una religione che pur solleva soprattutto nei primi secoli il problema dell'obiezione di coscienza al servizio militare ed all'obbligo di portare le armi, una religione che ha per divino ispiratore un condannato a morte, non ha mai intaccato sostanzialmente la pratica della pena capitale"⁵.

Secondariamente, è interessante osservare che, sotto il profilo soggettivo, quando il Romano Pontefice interviene su questioni etiche fondanti il dibattito giuridico - come le discussioni sulla pena - parla da capo della Chiesa cattolica, il più grande apparato religioso unitario al mondo⁶, con oltre un miliardo di fedeli, ma non viene meno la sua funzione di Legislatore (anche in materia penale, quindi) nell'ordinamento canonico e in quello vaticano. Ciò significa che se il Pontefice matura, sviluppa e

² Sul punto si veda **B.H. BIX**, *Teoria del diritto. Idee e contesti*, traduzione italiana di A. PORCIELLO, Giappichelli, Torino, 2015, p. 159.

³ La letteratura è molto ampia sul tema. Per tutti si rimanda a **G. ZAGREBELSKY**, *Il "crucifige" e la democrazia*, Einaudi, Milano, 1995; **E. PALOMBI**, *Processo a Gesù. Un conflitto politico tra giurisdizioni*, Pisanti, Napoli, 2009; **C. CHON**, *Processo e morte di Gesù. Un punto di vista ebraico*, a cura di G. ZAGREBELSKY, Einaudi, Milano, 2010; **G. AGAMBEN**, *Pilato e Gesù*, Nottetempo, Milano, 2013.

⁴ Cfr. **A. CAMUS**, *Riflessioni sulla pena di morte*, nell'edizione italiana a cura di G. ZAGREBELSKY, Bompiani, Milano, 2018, p. 97.

⁵ **N. BOBBIO**, *Contro la pena di morte* (Conferenza tenuta a Rimini il 3 aprile 1981 in occasione della VI assemblea nazionale di Amnesty International, Sezione Italiana), in *Biblioteca Libertaria Armando Borghi* (<http://blab.racine.ra.it/index.php/diritti-umani/la-pena-di-morte-nel-diritto/65-norberto-bobbio>).

⁶ Il *The World Factbook* della *Central Intelligence Agency* (CIA), aggiornato al 2020, definisce la Chiesa cattolica come: "the world's largest single religious body" (cfr. <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/fields/401.html>).



propone una certa idea sulla *pena*, rivolgendosi ai governanti, agli organismi internazionali, ai Parlamenti nazionali, come agli operatori del diritto e ai giuristi “dotti”, questa *idea* non può che essere alla base (o almeno così dovrebbe essere) dell’attività legislativa dello stesso Pontefice in materia penale⁷. Sebbene quest’ultima attività non rientri nell’oggetto di ricerca del presente studio⁸, un’analisi come quella che stiamo conducendo può risultare utile per elaborare una griglia di comprensione dei meccanismi di riforma in atto nell’ordinamento penale canonico e in quello vaticano⁹. A riguardo, deve essere sottolineato come il diritto “nativo e proprio” alla potestà coattiva appartenente alla Chiesa¹⁰ non è un surrogato

⁷ In dottrina è stata criticata quella dimensione “verticale” del diritto penale canonico che “tiene poco conto del fatto che la Chiesa è formata da persone che devono essere aiutate e insieme aiutarsi a vivere il Vangelo”, considerato che “in materia penale l’intreccio fra doveri morali e doveri giuridici si fa così stretto e specifico da rendere necessaria l’attivazione di principi molto diversi da quelli comuni alle legislazioni secolari”, così **P. CONSORTI**, *Per un diritto canonico periferico*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 2/2016, p. 400.

⁸ Per una prima rassegna dell’attività legislativa nel pontificato di Francesco si può fare riferimento a **M. CARNÌ**, *Papa Francesco legislatore canonico e vaticano*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 2/2016, pp. 345-366.

⁹ Come ha affermato lo stesso Pontefice, “la legislazione vaticana ha subito, soprattutto nell’ultimo decennio, e in particolare nel settore penale, significative riforme rispetto al passato”, vedi **FRANCESCO**, *Apertura del 91° anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano. Discorso del Santo Padre Francesco*, Città del Vaticano, 15 febbraio 2020 (in http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2020/february/documents/papa-francesco_2020_0215_apertura-annogiudiziario.html). In materia penale si assiste, sempre più, a un’opera di “canonizzazione” del diritto vaticano. Sul punto, anche in relazione al can. 22 c.j.c., si veda **G. DALLA TORRE**, *Lezioni di diritto canonico*, 5ª ed., Giappichelli, Torino, 2018, pp. 330-334. Cfr. anche **G. DALLA TORRE**, *Il diritto penale vaticano tra antico e nuovo*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 2/2014, p. 545 ss.; **G. BONI**, *Sulle recenti leggi penali vaticane e sulla loro “canonizzazione”*, in **N. MARCHEI**, **D. MILANI**, **J. PASQUALI CERIOI** (a cura di), *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, il Mulino, Bologna, 2014; **G. BONI**, *Recenti evoluzioni dell’ordinamento giuridico vaticano: in particolare i rapporti con l’ordinamento canonico*, in **M. CARNÌ** (a cura di), *Santa Sede e Stato della Città del Vaticano nel nuovo contesto internazionale (1929-2019)*, Studium, Roma, 2019, p. 43 ss.

Quest’opera di canonizzazione permetterebbe altresì di “collocare a un livello inferiore i tecnicismi e le differenze - che ovviamente ancora persistono - tra Santa Sede, Città del Vaticano e altri enti di diritto canonico, sulla base dei quali in passato era stato possibile aggirare l’accertamento di molte responsabilità effettive”, come si legge in **P. CONSORTI**, *Le riforme economiche di Papa Francesco*, in **E. BANI**, **P. CONSORTI** (a cura di), *Finanze vaticane e Unione europea. Le riforme di Papa Francesco e le sfide della vigilanza internazionale*, il Mulino, Bologna, 2015, p. 24.

¹⁰ Cfr. il can. 1311 c.j.c.



dei sistemi sanzionatori degli ordinamenti civili (o “profani”)¹¹, in quanto il modello societario della Chiesa è in stretta “analogia con il mistero del Verbo incarnato”¹², di modo che la potestà coattiva è espressione del diritto-dovere della Chiesa di provvedere al bene spirituale dei suoi membri e all’edificazione della comunità, in rapporto al fine soprannaturale della salvezza delle anime¹³.

Questa è una giustificazione teologica (e canonistica) della pena. Ma, se adottiamo una prospettiva descrittiva, la *sanzione* sembra essere connaturata all’esperienza giuridica, in quanto ogni sistema normativo si presenta come una serie di comandi, ognuno dei quali accompagnato dalla minaccia di un male, la pena. Ciò è vero anche sotto un profilo prescrittivo: nella “Teoria generale del diritto” (1993) Bobbio ha insegnato che il gruppo sociale istituzionalizza la sanzione, in quanto “oltre a regolare i comportamenti dei consociati, regola anche la reazione ai comportamenti contrari”¹⁴. D’altronde, il filosofo austriaco Hans Kelsen nei “Lineamenti di dottrina pura del diritto” (1934) ha spiegato lo schema logico norma-sanzione in questi termini:

“in una proposizione giuridica, a una determinata condizione è unito come conseguenza l’atto coattivo dello stato, cioè la pena e l’esecuzione forzata civile e amministrativa e che, solo per questo, il fatto condizionante viene qualificato come illecito e quello come conseguenza dell’illecito”¹⁵.

Sembra che il diritto assuma i contorni di un’esperienza ambivalente, che realizza la giustizia laddove esercita (seppur legittimamente) violenza. Pensiamo alla rappresentazione della dea della giustizia che, bendata, tiene in una mano la bilancia e nell’altra la spada, “di per sé una minaccia”¹⁶. Siamo, però, nell’ambito di una concezione positivista dell’esperienza giuridica, in cui il diritto si esprime come rapporti di forza, ha a che fare con il sangue, manifesta la volontà del potere politico, è separato dalla morale,

¹¹ Sul tema si veda anche **M. VENTURA**, *Pena e penitenza nel diritto canonico postconciliare*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1996.

¹² **S. BERLINGÒ, M. TIGANO**, *Lezioni di Diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 30.

¹³ Cfr. **B.F. PIGHIN**, *Diritto penale canonico*, Marcianum Press, Venezia, 2014, p. 102 ss.

¹⁴ **N. BOBBIO**, *Teoria generale del diritto*, Giappichelli, Torino, 1993, p. 128.

¹⁵ Cfr. l’edizione italiana di **H. KELSEN**, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Einaudi, Milano, 2000, p. 66.

¹⁶ **A. PROSPERI**, *Giustizia bendata. Percorsi storici di un’immagine*, Einaudi, Milano, 2008, p. 3.



tanto che Lutero soleva affermare: “Juristen, bese Christen”, cioè “Giuristi, cattivi cristiani”¹⁷. Non c’è spazio, in altre parole, per una riflessione etica.

Al contrario, a noi interessa soffermarci su una diversa concezione del diritto, di matrice giusnaturalistica, che prende le mosse dal pensiero tomistico, e che guarda al diritto come limite e garanzia all’arbitrio del potere¹⁸. C’è una forte connessione, riteniamo, tra il giusnaturalismo e una riflessione sulla giustizia della pena sempre più distante da un approccio meramente *retributivo*, che si atteggia quasi a forme di vendetta personale. In tal senso il magistero di Papa Francesco, come vedremo, può aprire la strada a riflessioni interessanti e, per certi aspetti, inedite, che, per un verso, riguardano l’elaborazione dei diritti fondamentali nella Chiesa cattolica¹⁹ e, per altro verso, forniscono importanti piste di indagine e di comparazione per i nostri ordinamenti giuridici secolari, se è vero che la punizione, come dimostrano alcuni recenti studi sociologici, sta diventando, sempre più, una “passione contemporanea”²⁰.

2 - Il diritto penale nel paradigma dell’ecologia integrale quale espressione del principio della misericordia

La mobilitazione verso un processo di riforma missionaria della Chiesa²¹ e di aggiornamento del diritto ecclesiale²², che si innesta nella costituzione dogmatica della Chiesa, per il quale Francesco chiama in causa i fedeli cattolici, l’intero Popolo di Dio, cioè laici e pastori²³, specialmente con

¹⁷ Cfr. **M. LA TORRE**, *Giuristi cattivi cristiani. Tortura e principio di legalità*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, n. 36, Giuffrè, Milano, 2007, p.1331 ss.

¹⁸ In **P. GROSSI**, *Ritorno al diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2015, si prendono le distanze da una concezione “moderna” che sarebbe “troppo segnata dalla predominanza del potere politico sul diritto; con la indefettibile conseguenza del riversarsi su questo delle arbitrarietà di quello” (p. IX).

¹⁹ Sul tema, per tutti, **D. MENOZZI**, *Chiesa e diritti umani. Legge naturale e modernità politica dalla Rivoluzione francese ai nostri giorni*, il Mulino, Bologna, 2012.

²⁰ Vedi **D. FASSIN**, *Punire. Una passione contemporanea*, traduzione italiana di L. ALUNNI, Feltrinelli, Milano, 2018.

²¹ Cfr., per tutti, **A. SPADARO**, **C.M. GALLI** (a cura di), *La riforma e le riforme nella Chiesa*, 2^a ed., Queriniana, Brescia, 2017; **C. FANTAPPIÈ**, *Per un cambio di paradigma. Diritto canonico, teologia e riforme nella Chiesa*, EDB, Bologna, 2019.

²² Vedi, sul punto, **A. MANTINEO**, *Il ritorno al Concilio Vaticano II e l’„aggiornamento” del diritto ecclesiale nel tempo di Papa Francesco*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), n. 27 del 2017, pp. 1-48.

²³ Sia consentito richiamare, sul tema, **G. SILVESTRE**, *Papa Francesco e la Teologia “del Popolo” e “dal Popolo”*, in **A. MANTINEO**, **L.M. GUZZO** (a cura di), *Il Papa venuto dalla “fine del*



l'Esortazione apostolica *Evangelii Gaudium*²⁴, nei rapporti della Chiesa con il mondo contemporaneo si traduce in un importante impegno del Pontefice nella costruzione di prassi e metodi di *ecologia integrale*, che inserisce l'analisi delle relazioni tra gli organismi viventi e l'ambiente all'interno delle coordinate umane e sociali²⁵. Se l'ecologia integrale di cui parla Papa Francesco pone al centro la persona umana (nella sua relazione con le altre persone umane, gli altri esseri viventi e l'ambiente naturale, cioè il Creato)²⁶, questo nuovo paradigma ecologico non può che coinvolgere anche la riflessione sulla *giustizia* della pena, che si pone come antidoto a quella cultura dello scarto e dell'odio, in più occasioni denunciata dal Pontefice²⁷.

Questo sguardo sulla pena che propone Papa Francesco è *laico*, nella misura in cui è diretto ai credenti come ai non credenti. In tale dimensione universale risiede l'autentica *cattolicità* del magistero di Francesco. Quando nel 1963 Giovanni XXIII indirizzava la sua enciclica "Pacem in terris" ai pastori e ai fedeli cattolici, nonché a "tutti gli uomini di buona volontà"²⁸, riconoscendo a quest'ultimi il compito "nobilissimo" di "attuare la vera pace nell'ordine stabilito da Dio"²⁹, ciò rappresentava una grande novità per una Chiesa che stava percorrendo uno dei tornanti più importanti, quasi un giro di boa, della propria storia, con il Concilio Vaticano II. Ma Papa Francesco va ancora oltre e nell'Enciclica *Laudato si'* si rivolge a "ogni persona che abita questo pianeta"³⁰, in quanto si propone "specialmente di entrare in dialogo con tutti riguardo alla nostra casa comune"³¹. In questo

mondo", cit., p. 45 ss.

²⁴ Cfr. **FRANCESCO**, *Esortazione apostolica Evangelii Gaudium*, Roma, 2013 (in http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html).

²⁵ Cfr. **FRANCESCO**, *Lettera enciclica Laudato si' sulla cura della casa comune*, Roma, 2015, parr. 137-138 (in http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html).

²⁶ Vedi **L. DE GREGORIO**, *Laudato si': per un'ecologia autenticamente cristiana*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 41 del 2016, pp. 1-33.

²⁷ Cfr. **FRANCESCO**, *Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti al XX Congresso mondiale dell'Associazione internazionale di diritto penale*, Roma, 15 novembre 2019 (in http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/november/documents/papa-francesco_20191115_diritto-penale.html).

²⁸ Cfr. **GIOVANNI XXIII**, *Lettera enciclica Pacem in terris*, Roma, 1963 (in http://www.vatican.va/content/john-xxiii/it/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem.html).

²⁹ **GIOVANNI XXIII**, *Lettera enciclica Pacem in terris*, cit., par. 87.

³⁰ **FRANCESCO**, *Lettera enciclica Laudato si'*, cit., par. 3.

³¹ **FRANCESCO**, *Lettera enciclica Laudato si'*, cit., par. 3.



contesto si inserisce anche la nuova traduzione della preghiera del *Gloria*, approvata nel corso della 72^a Assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana, che sostituisce l'espressione "[...] pace in terra agli uomini di buona volontà" con quella di "[...] pace in terra agli uomini, amati dal Signore", secondo la formulazione più recente del Vangelo di Luca. Insomma, Papa Francesco parla a *tutti*, non solo agli uomini di buona volontà. A vittime e a carnefici³².

C'è un principio ermeneutico essenziale che, introdotto da Papa Giovanni XXIII, accompagna la riflessione sul diritto penale nella Chiesa, e senza il quale non comprendiamo il magistero di Papa Francesco in materia. La Chiesa condanna il male, fin dentro la sua radice, ma non la persona umana, che pur sbagliando mantiene la sua dignità, luogo privilegiato in cui trova esperienza la misericordia di Dio. Secondo tale principio è necessario evitare di confondere l'*errore* con l'*errante*³³. Come ha scritto Papa Roncalli:

"L'errante è sempre ed anzitutto un essere umano e conserva, in ogni caso, la sua dignità di persona; e va sempre considerato e trattato come si conviene a tanta dignità. Inoltre in ogni essere umano non si spegne mai l'esigenza, congenita alla sua natura, di spezzare gli schemi dell'errore per aprirsi alla conoscenza della verità. E l'azione di Dio in lui non viene mai meno"³⁴.

D'altronde, Giovanni XXIII nel 1958 era andato a trovare i detenuti nel carcere di *Regina Coeli*, dicendo che avrebbe messo il suo cuore accanto al loro cuore. Dal punto di vista simbolico, si tratta di un'immagine molto eloquente: il cuore di un Papa³⁵, del Vicario di Cristo, si pone accanto al,

³² Si deve registrare, però, un cambio di tendenza con l'*Esortazione apostolica postsinodale Querida Amazonia* (2020) con la quale Papa Francesco si rivolge "al Popolo di Dio e a tutte le persone di buona volontà" e conferma questa scelta anche al par. 4 del documento (che può essere integralmente letto al seguente link: http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html).

³³ "La persona non è il suo reato", come ricorda il giudice della Corte Costituzionale Francesco Viganò nel docufilm di Fabio Cavalli: *"Viaggio in Italia: la Corte Costituzionale nelle carceri"* (2019).

³⁴ GIOVANNI XXIII, *Lettera enciclica Pacem in terris*, cit., par. 83.

³⁵ In realtà, utilizza l'immagine del cuore, per richiamare anche l'esperienza della misericordia divina pure Papa Pacelli nel radiomessaggio ai detenuti: "E come nel Cielo si fa più festa per un peccatore che si converte, così sulla terra ogni uomo onesto deve inchinarsi dinanzi a colui, che già caduto, forse in un istante di smarrimento, sa poi penosamente redimersi e risorgere. Non sono più dunque perduti i lunghi giorni trascorsi in cotesti luoghi di pena, ov'è con voi, quasi in volontaria catena, il Nostro cuore, poichè nulla è vano agli occhi di Dio, quando il vostro volere si conformi al volere di Colui, che ha



sullo stesso piano del, cuore di chi è reietto dalla società, del carnefice, di chi ha commesso efferati crimini. Le cronache di quelle giornate raccontano:

«Mentre si avvia all'uscita della prigione, Papa Giovanni vede un uomo staccarsi dal gruppo dei reclusi raccolti attorno all'altare. Quegli lo guarda con occhi arrossati dal pianto e, cadendogli ai piedi, domanda: "Le parole di speranza che lei ha pronunciato valgono anche per me, che sono un grande peccatore?". Roncalli non risponde. Si china sull'uomo, lo solleva, lo abbraccia e lo tiene a lungo stretto a sé"³⁶.

Anche questa immagine offre un significato molto suggestivo: l'abbraccio del Papa, del Papa *buono*, come veniva comunemente definito Giovanni XXIII, è l'*abbraccio* della misericordia divina, la cui eco, a cominciare dal Libro della Genesi, in particolare con la vicenda di Caino e Abele³⁷, recentemente ripresa anche da uno degli scrittori più importanti della letteratura italiana contemporanea, Andrea Camilleri, ma pubblicata postuma³⁸, arriva fino ai nostri giorni, tant'è che "*Nessuno tocchi Caino!*" è oggi lo slogan di diverse moratorie per l'abolizione della pena di morte nel mondo.

La riflessione sulla giustizia della pena è espressione della centralità che assume la questione della misericordia di Dio nel magistero di Francesco (il quale nel 2015 con la bolla "*Misericordiae Vultus*" ha indetto il Giubileo straordinario della Misericordia³⁹), da intendersi, sotto il profilo canonistico, quale "valore ermeneutico sul quale fondare e interpretare lo

sempre disegni di misericordia e di vita anche nel severo esercizio della giustizia, e soprattutto quando li impiegherete nelle opere della dolce carità, comprendendo le pene altrui, incoraggiando, confortando, aiutando i fratelli che soffrono con voi" (PIO XII, *Radiomessaggio di Sua Santità Pio PP. XII ai detenuti*, Città del Vaticano, 30 dicembre 1951 (in http://www.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1951/documents/hf_p-xii_spe_19511230_detenuti.html).

³⁶ Questa è la cronaca che di quella giornata fa *Il Messaggero* di Roma, il 27 dicembre 1958, così come riportata in D. PELANDA, *Mondo recluso. Vivere in carcere in Italia oggi*, Effatà, Cantalupa (TO), 2010, p. 172.

³⁷ Cfr. Gen. 4, 13-15: «Disse Caino al Signore: "Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono? Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e io mi dovrò nascondere lontano da te; io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere". Ma il Signore gli disse: "Però chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette volte!". Il Signore impose a Caino un segno, perché non lo colpisse chiunque l'avesse incontrato. Caino si allontanò dal Signore e abitò nel paese di Nod, a oriente di Eden» (*La Sacra Bibbia*, Conferenza Episcopale Italiana - Unione Editori e Librai Cattolici Italiani, Roma, 2007).

³⁸ Cfr. A. CAMILLERI, *Autodifesa di Caino*, Sellerio, Palermo, 2019.

³⁹ FRANCESCO, *Misericordiae Vultus*, Roma, 2015 (in http://www.vatican.va/content/francesco/it/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html).



stesso diritto ecclesiale”⁴⁰, in quanto segnerebbe il passaggio dalla *giustizia della carità* alla *carità della giustizia*⁴¹.

È in occasione di questo Giubileo che Papa Francesco chiede l'*amnistia*⁴² per i detenuti (come già aveva fatto Giovanni Paolo II⁴³) - ricordando, con ogni probabilità l'amnistia concessa dall'Italia nel 1963 in occasione del Concilio Vaticano II⁴⁴ - e assimila la “porta della cella” alla Porta Santa giubilare concedendo, in un gesto che ha dello straordinario, l'indulgenza ai detenuti che passano la porta della loro cella, con spirito di pentimento, come scrive nella Lettera indirizzata al Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, mons. Rino Fisichella:

“Il mio pensiero va anche ai carcerati, che sperimentano la limitazione della loro libertà. Il Giubileo ha sempre costituito l'opportunità di una grande amnistia, destinata a coinvolgere tante persone che, pur

⁴⁰ A. MANTINEO, *Il ritorno al Concilio Vaticano II*, cit., p. 29. Su questi temi vedi anche G. DALLA TORRE, *Giustizia e misericordia*, in *Studium*, n. 1/2016, pp. 5-10.

⁴¹ Cfr. S. BERLINGÒ, *Nel silenzio del diritto. Risonanze canonistiche*, a cura di S. DOMIANELLO, A. LICASTRO, A. MANTINEO, il Mulino, Bologna, 2015, pp. 67-88.

⁴² Come si ricorderà, questa richiesta provoca la reazione del *leader* della Lega Matteo Salvini che, sui social network *Facebook* e *Twitter*, il primo settembre 2015, a proposito della richiesta del Pontefice, scrive: “Umilmente e cristianamente non sono d'accordo. Il mio pensiero va a tutte le vittime dei reati di quei carcerati”.

⁴³ In occasione del Giubileo del 2000, Giovanni Paolo II si appella ai “governanti” delle Nazioni per “invocare un *segno di clemenza* a vantaggio di tutti i detenuti: una riduzione, pur modesta, della pena costituirebbe per i detenuti un chiaro segno di sensibilità verso la loro condizione, che non mancherebbe di suscitare echi favorevoli nei loro animi, incoraggiandoli nell'impegno del pentimento per il male fatto e sollecitandone il personale ravvedimento” (GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio per il Giubileo nelle carceri*, Città del Vaticano, 24 giugno 2000, par. 7, in http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/messages/pont_messages/2000/documents/hf_jp-ii_mes_20000630_jubilprisoners.html). Nell'omelia per giornata giubilare nelle carceri Wojtyła ai detenuti spiega di aver invocato questo segno di clemenza perché profondamente convinto che “una tale scelta costituisca un segno di sensibilità verso la vostra condizione, capace di incoraggiare l'impegno del pentimento e di sollecitare il personale ravvedimento” (GIOVANNI PAOLO II, *Giubileo nelle carceri. Omelia*, Roma, 9 luglio 2000, in http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/2000/documents/hf_jp-ii_hom_20000709_jubil-prisoners.html). Nel 2002 Wojtyła rinnova l'appello al Parlamento italiano: chiede un “segno di clemenza” mediante una riduzione della pena che “costituirebbe una chiara manifestazione di sensibilità, che non mancherebbe di stimolarne l'impegno di personale ricupero in vista di un positivo reinserimento nella società” (GIOVANNI PAOLO II, *Discorso in occasione della visita al Parlamento italiano in seduta pubblica comune*, Roma, Palazzo Montecitorio, 14 novembre 2002, par. 8 (http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/2002/november/documents/hf_jp-ii_spe_20021114_italian-parliament.html)).

⁴⁴ Cfr. la legge n. 2 del 23 gennaio 1963 (G.U. 24 gennaio 1963, n. 21).



meritevoli di pena, hanno tuttavia preso coscienza dell'ingiustizia compiuta e desiderano sinceramente inserirsi di nuovo nella società portando il loro contributo onesto. A tutti costoro giunga concretamente la misericordia del Padre che vuole stare vicino a chi ha più bisogno del suo perdono. Nelle cappelle delle carceri potranno ottenere l'indulgenza, e ogni volta che passeranno per la porta della loro cella, rivolgendo il pensiero e la preghiera al Padre, possa questo gesto significare per loro il passaggio della Porta Santa, perché la misericordia di Dio, capace di trasformare i cuori, è anche in grado di trasformare le sbarre in esperienza di libertà"⁴⁵.

L'allora direttore della Sala Stampa della Santa Sede, padre Federico Lombardi, sembra che abbia quasi tentato di ridurre la "portata" delle parole di Francesco, avendo sottolineato che Papa Francesco si rivolgeva alla Chiesa, senza esprimere, per questo, "un appello per un'amnistia di carattere giuridico", in quanto non si trattava di "una richiesta di amnistia alle autorità civili"⁴⁶. Ma la richiesta, questa volta esplicita, e direttamente rivolta alle "Autorità civili di ogni Paese", arriva nel corso dell'*Angelus* del "Giubileo dei carcerati", il 6 novembre 2016:

"In modo speciale, sottopongo alla considerazione delle competenti Autorità civili di ogni Paese la possibilità di compiere, in questo Anno Santo della Misericordia, un atto di clemenza verso quei carcerati che si riterranno idonei a beneficiare di tale provvedimento"⁴⁷.

Sempre in occasione del "Giubileo dei carcerati", Papa Francesco, che è solito celebrare la messa in *Coena Domini* del Giovedì Santo negli istituti di detenzione e di pena, ripetendo con le detenute e i detenuti il gesto evangelico della lavanda dei piedi, si è soffermato sui principi che riguardano la "possibilità di cambiare vita" e il "reinserimento sociale":

"Tutti abbiamo la possibilità di sbagliare: tutti. In una maniera o nell'altra abbiamo sbagliato. E l'ipocrisia fa sì che non si pensi alla possibilità di cambiare vita: c'è poca fiducia nella riabilitazione, nel reinserimento nella società. Ma in questo modo si dimentica che tutti

⁴⁵ FRANCESCO, *Lettera con la quale si concede l'indulgenza in occasione del Giubileo straordinario della Misericordia*, Città del Vaticano, 1 settembre 2015 (in http://www.Vatican.va/content/francesco/it/letters/2015/documents/papa-francesco_20150901_lettera-indulgenza-giubileo-misericordia.html).

⁴⁶ Cfr. *Lettera del Papa. Tutte aperte le porte della misericordia*, in *Avvenire*, 1° settembre 2015.

⁴⁷ FRANCESCO, *Giubileo straordinario della Misericordia. Giubileo dei carcerati. Angelus*, 6 novembre 2016 (in http://www.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2016/documents/papa-francesco_angelus_20161106.html).



siamo peccatori e, spesso, siamo anche prigionieri senza rendercene conto”⁴⁸.

A prescindere dal crimine commesso non viene meno la dignità dell’uomo, in quanto creato a immagine e somiglianza di Dio⁴⁹. In una catechesi del 2016 Papa Francesco torna su questo tema:

“La nostra condizione di figli di Dio è frutto dell’amore del cuore del Padre, non dipende dai nostri meriti o dalle nostre azioni, e quindi nessuno può togliercela [...]. Nessuno può toglierci questa dignità, neppure il diavolo!”⁵⁰.

La presenza del male e di una evidente condizione di peccato nella vita di un individuo non ne elimina la dignità di figlio di Dio. Un principio, quello della dignità assoluta della persona umana, universale se si pensa che esso è accolto anche in altre confessioni religiose e in diverse tradizioni culturali e giuridiche, come ad esempio possiamo leggere nella Dichiarazione sui diritti dell’uomo nell’Islam del Consiglio Islamico d’Europa del 1981 che all’art. 7 afferma: “Qualunque sia il crimine commesso e qualunque sia la pena prevista dalla Legge islamica, la dignità dell’uomo e la sua nobiltà di figlio d’Adamo devono essere sempre salvaguardate”⁵¹.

D’altronde, la misericordia divina non può che operare a cominciare da una presa di coscienza da parte del soggetto che ha commesso il crimine, che porta al pentimento e, poi, alla necessità della soddisfazione, nel senso di riparazione civile⁵². Se è vero che, come ha detto Benedetto XVI, “il perdono non sostituisce la giustizia”⁵³, ciò non significa che il perdono abbia

⁴⁸ **FRANCESCO**, *Giubileo straordinario della Misericordia. Giubileo dei carcerati. Omelia del Santo Padre Francesco*, Basilica Vaticana, 6 novembre 2016 (in http://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2016/documents/papa-francesco_20161106_giubileo-omelia-carcerati.html).

⁴⁹ Tant’è che proprio dal principio dell’„imago Dei” matura la riflessione sui diritti fondamentali nel cristianesimo e nell’ebraismo; vedi, per tutti, M. DI MARCO, S. FERRARI (a cura di), *Ebraismo e cristianesimo nell’età dei diritti umani*, Giappichelli, Torino, 2018.

⁵⁰ **FRANCESCO**, *Udienza generale*, Roma, 11 maggio 2016 (in http://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2016/documents/papa-francesco_20160511_udienza-generale.html).

⁵¹ Cfr., per tutti, N. FIORITA, *L’Islam spiegato ai miei studenti. Undici lezioni sul diritto islamico*, 2ª ed., Firenze University Press, Firenze, 2010, p. 69 ss; L.M. GUZZO, *Note sui diritti umani nella prospettiva islamica*, in *Ordines*, n. 1/2016, pp. 72-107.

⁵² “Il perdono non sostituisce la giustizia”, ha affermato Papa Ratzinger.

⁵³ **BENEDETTO XVI**, *Intervista concessa ai giornalisti durante il volo verso il Portogallo, Volo papale*, 11 maggio 2010 (in http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2010/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20100511_portogallo-interview.html).



un valore soltanto privato⁵⁴, in quanto diverse esperienze di giustizia riparativa⁵⁵ dimostrano, nella pratica, come il perdono possa essere una componente decisiva nei processi di realizzazione (anche pubblici) della giustizia⁵⁶. Il baricentro della questione si sposta, quindi, sulla giustizia riparativa, tema centrale nel magistero di Papa Francesco, come vedremo nel paragrafo seguente.

3 - La funzione della pena secondo Papa Francesco: i principi generali

La riflessione sulla giustizia della pena in Papa Francesco ruota intorno a due principi cardini, che sono stati messi ben in evidenza sin dal discorso pronunciato nel 2014 dinnanzi alla delegazione dell'Associazione internazionale di diritto penale⁵⁷:

a) la *cautela in poenam*, secondo cui la pena deve essere considerata come l'*ultima ratio*, quando, al contrario, oggi, nelle legislazioni secolari, il diritto penale - denuncia il Pontefice - tende a passare da una funzione sanzionatoria a una funzione preventiva;

b) Il *primatum principii pro homine*, ossia il necessario servizio che assume il diritto penale nei confronti della persona umana.

Sulla base di quest'ultimo principio Papa Francesco condanna la pena di morte, la tortura, ma anche le esecuzioni extragiudiziali o extralegali, fatte spesso passare come conseguenze indesiderate di un uso irragionevole della forza. Non ha timore il Pontefice a registrare, inoltre, come le condizioni detentive costituiscano, in alcuni paesi, un autentico "tratto inumano e degradante"⁵⁸. Parole, queste, che trovano conferma nella

⁵⁴ Come sostiene, ad esempio, F. D'AGOSTINO, *Un magistero per i giuristi. Riflessioni sugli insegnamenti di Benedetto XVI*, San Paolo, Milano, 2011, p. 125: «[...] il perdono può essere al limite sublime, dato che è certamente possibile perdonare perfino l'„imperdonabile“ ma esso ha un valore esclusivamente privato, né può in alcun modo avere ricadute giuridiche sulla giustizia».

⁵⁵ Si pensi, solo per fare un esempio, al Progetto "Sicomoro" portato avanti, in seno all'Associazione Rinnovamento nello Spirito, dalla "Prison Fellowship Italia", organizzazione che si inserisce all'interno della "Prison Fellowship International".

⁵⁶ Vedi, su questo tema, G. COLOMBO, *Il perdono responsabile. Si può educare al bene attraverso il male? Le alternative alla punizione e alle pene tradizionali*, Ponte alle Grazie, Firenze, 2011.

⁵⁷ Cfr. FRANCESCO, *Discorso alla delegazione dell'Associazione internazionale di diritto penale*, Città del Vaticano, 23 ottobre 2014 (in http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141023_associazione-internazionale-diritto-penale.html).

⁵⁸ FRANCESCO, *Discorso alla delegazione*, cit.



giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che in due pronunce, nel 2009⁵⁹ e nel 2013⁶⁰, in materia di condizione di detenzione ha condannato l'Italia per la violazione dell'art. 3 della Convenzione, cioè il divieto di tortura o di trattamenti inumani o degradanti. Su questa linea, dopo qualche anno, in un intervento del 2019, rivolgendosi al personale della Polizia penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità, il Papa ha affermato che all'umanità "ferita e devastata" lo Stato e la società devono riconoscere la "insopprimibile dignità"⁶¹.

Di questi aspetti più specifici, che attengono a determinate fattispecie criminose, come la tortura, nonché a singoli tipi di pene, come la pena di morte e l'ergastolo, ci occuperemo, più nel dettaglio, nei paragrafi successivi (il 4 e il 5), per ora è necessario continuare a delineare il quadro assiologico generale che emerge dalla riflessione del Pontefice sulla pena, e in cui trovano rilevanza, poi, le questioni particolari.

In "tempi di populismo trionfante"⁶², uno dei pericoli dal quale il Papa mette in guardia è proprio quello del "populismo penale", secondo il quale "attraverso la pena pubblica si possono risolvere i più disparati problemi sociali, come se per le più diverse malattie ci venisse raccomandata la medesima medicina"⁶³.

Ancora nel 2014, il Pontefice indirizza una Lettera ai partecipanti al XIX Congresso Internazionale dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale e al III Congresso dell'Associazione Latinoamericana di Diritto Penale e Criminologia in cui sottolinea l'*asimmetria* tra pena e delitto, perché - scrive il Papa - "non si pone rimedio a un occhio o un dente rotto rompendone un altro"⁶⁴, superando, in tal modo, una concezione della pena

⁵⁹ *Sulejmanovic v. Italia*, 16 luglio 2009 (ricorso 22635/03).

⁶⁰ *Torregiani et al. v. Italia*, 8 gennaio 2013 (ricorsi nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10).

⁶¹ **FRANCESCO**, *Discorso alla Polizia penitenziaria, al personale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità*, Roma, 14 settembre 2019 (in http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/september/documents/papa-francesco_20190914_polizia-penitenziaria.html).

⁶² Cfr. **P. CONSORTI**, *Accezioni della laicità in tempi di populismo trionfante*, in *Il Diritto ecclesiastico*, n. 1-2/2017, p. 117 ss.; **N. COLAIANNI**, *Populismo, religioni, diritto*, in *Questione Giustizia*, n. 1/2019, p. 151 ss.; **V. PACILLO**, *Sovranismo e libertà religiosa individuale*, in **P. CONSORTI** (a cura di), *Costituzione, religione e cambiamenti nel diritto e nella società*, Pisa University Press, Pisa, 2019, p. 173 ss.

⁶³ **FRANCESCO**, *Discorso alla delegazione*, cit.

⁶⁴ **FRANCESCO**, *Lettera ai partecipanti al XIX Congresso internazionale dell'Associazione internazionale di diritto penale e del III Congresso dell'Associazione latinoamericana di diritto penale e criminologia*, Città del Vaticano, 30 maggio 2014, par. 1 (http://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2014/documents/papa-francesco_20140530_lettera-diritto-penale-criminologia).



che abbia funzione meramente retributiva e che trova legittimità in quella legge del taglione⁶⁵ di cui riferiscono le stesse Sacre Scritture: “[...] se ne segue danno, darai vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, scottatura per scottatura, ferita per ferita, contusione per contusione”⁶⁶.

In tal modo, quindi, il Papa mette in evidenza la distanza che separa la rivelazione cristiana, che pone la similitudine tra il comando dell’amore per Dio e quello dell’amore per l’uomo⁶⁷, dall’idea di giustizia veterotestamentaria. Riecheggiano le parole di Dostoevskij, affidate al principe Myskin ne *L’Idiota*, secondo le quali: “uccidere chi ha ucciso è una punizione incomparabilmente più atroce che l’omicidio del malfattore”⁶⁸.

Papa Francesco, insomma, in riferimento alla funzione della pena, propone il passaggio da una giustizia basata sulla retribuzione a una giustizia basata sulla riparazione, il cui modello è l’icona evangelica del Samaritano: “senza pensare a perseguire il colpevole perché si assuma le conseguenze del suo atto, assiste colui che è rimasto ferito gravemente sul ciglio della strada e si fa carico dei suoi bisogni”⁶⁹. Mentre, in un discorso che il Pontefice rivolge nel 2019 ai partecipanti al XX Congresso mondiale dell’associazione internazionale di diritto penale, quale icona evangelica del modello di giustizia riparativa viene proposta quella rappresentata da Gesù di Nazareth, il quale “dopo essere stato trattato con disprezzo e addirittura con violenza che lo portò alla morte, in ultima istanza, nella sua risurrezione, porta un messaggio di pace, perdono e riconciliazione”⁷⁰.

Sembra che la il modello di giustizia riparativa sia connaturato ai fondamenti della stessa istituzione ecclesiale, tanto che tradizionalmente nell’ordinamento penale canonico alcune categorie di pene, le *censure*, sono denominate *pene medicinali*, proprio per “sottolineare l’intenzione della Chiesa di ottenere, tramite esse, il ravvedimento del soggetto cui la pena è

.html).

⁶⁵ Su quelle teorie che sostengono che la pena debba “adattarsi”, in qualche misura, al crimine commesso, come J. WALDRON, *Lex Talionis*, in *Arizona Law Review*, n. 34/1992, p. 25.

⁶⁶ *Esodo* 21, 23-25 in *La Sacra Bibbia*, cit.

⁶⁷ Così S. BERLINGÒ, *Giustizia e carità nell’economia della Chiesa. Contributi per una teoria generale del diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 1991, p. 97.

⁶⁸ F. DOSTOEVSKIJ, *l’idiota*, Einaudi, Torino, 1994, p. 54.

⁶⁹ FRANCESCO, *Discorso alla delegazione*, cit.

⁷⁰ FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti al XX Congresso mondiale dell’Associazione internazionale di diritto penale*, Città del Vaticano, 15 novembre 2019 (in http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/november/documents/papa-francesco_20191115_diritto_penale.html).



inflitta⁷¹. In effetti, com'è stato osservato, "tra la pena medicinale canonica e i provvedimenti di giustizia riparativa sembra stabilirsi una feconda possibilità di confronto e scambio culturale"⁷².

Sempre nel discorso del 2019 Papa Francesco ha sottolineato come davanti al giurista si ponga la sfida, quindi, di

"contenere l'irrazionalità punitiva, che si manifesta, tra l'altro, in reclusioni di massa, affollamento e torture nelle prigioni, arbitrio e abusi delle forze di sicurezza, espansione dell'ambito della penalità, la criminalizzazione della protesta sociale, l'abuso della reclusione preventiva e il ripudio delle più elementari garanzie penali e processuali"⁷³.

Il Papa affronta così i temi dell'"uso improprio della custodia cautelare" e del conseguente abuso del potere sanzionatorio che conduce a un incentivo involontario della violenza, tale da riformare l'istituto della legittima difesa o da giustificare crimini commessi da agenti di polizia come forme legittime del compimento del dovere⁷⁴.

4 - La pena di morte e la sua inconciliabilità con il Vangelo

Arrivati a questo punto, come già abbiamo detto, intendiamo soffermarci su alcuni aspetti specifici, iniziando da una delle questioni centrali e, ancora oggi, maggiormente discusse della dottrina penale, anche in relazione all'insegnamento della Chiesa cattolica: la pena di morte⁷⁵.

Come è noto, il 30 novembre del 1786 il Granduca di Toscana, con una decisione inevitabilmente destinata a passare alla storia, abolisce la pena di morte. Qualche anno prima, nel 1764, Cesare Beccaria, con il suo

⁷¹ M. d'ARIENZO, *Il diritto penale canonico*, in M. d'ARIENZO, L. MUSSELLI, M. TEDESCHI, P. VALDRINI, *Manuale di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 111.

⁷² V. BERTOLONE, *Scomunica ai mafiosi? Contributi per un dibattito*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2018, p. 118. Vedi anche, su questo tema, M. RIONDINO, *Giustizia riparativa e mediazione nel diritto penale canonico*, Lateran University Press, Roma, 2011.

⁷³ FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti al XX Congresso mondiale*, cit.

⁷⁴ FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti al XX Congresso mondiale*, cit.

⁷⁵ La discussione è purtroppo drammaticamente attuale, allorché sembra - secondo quanto riportato dai media occidentali - che la Cina, per fronteggiare l'epidemia del cosiddetto *Coronavirus*, abbia avviato una vera e propria "caccia all'untore", prevedendo sanzioni molto severe che non escludono la pena di morte. Cfr., sul punto, D. PUENTE, *Coronavirus. Pena di morte in Cina per chi nasconde i sintomi? Ecco le fonti e le condizioni*, in *Open*, 18 febbraio 2020 (<https://www.open.online/2020/02/18/coronavirus-pena-di-morte-in-cina-per-chi-nasconde-i-sintomi-ecco-le-fonti-e-le-condizioni/>).



Dei delitti delle pene aveva argomentato l'assoluta inutilità della pena di morte⁷⁶.

Da quel momento in avanti, il diritto dello Stato di togliere la vita smette di essere considerato un dato scontato, una certezza, una costante della storia dell'Occidente e diventa, al contrario, un enorme problema destinato a dividere l'opinione pubblica⁷⁷. La legittimità della pena di morte diventa un problema per i singoli Stati nazionali ma anche - o, almeno, sarebbe dovuto diventare sin da subito un problema - per la Chiesa Cattolica, che invero nel 1786 e negli anni immediatamente successivi fatica a rimettere in discussione l'equilibrio su cui si era assestata la propria dottrina. Come abbiamo già accennato in Premessa, dopo un momento iniziale in cui la forza pacifista del Vangelo sembrava poter travolgere il costume tradizionale della morte intesa quale riparazione e punizione del colpevole, la Chiesa per secoli e secoli ha riconosciuto pacificamente al legittimo detentore del potere temporale il diritto a infliggere la morte. La radicale incompatibilità tra la pena capitale e il nucleo più profondo del messaggio evangelico, che il teologo Giannino Piana individua nell'abbandono della logica del taglione, nella rinuncia alla vendetta e nell'amore per il nemico⁷⁸, viene infatti confinata in un angolo remoto del pensiero cattolico a partire dal IV secolo, e in quell'angolo resta almeno fino al Concilio Vaticano II.

Nonostante la seconda parte del Novecento si caratterizzi per il trionfo a tutto tondo dei diritti umani⁷⁹, ancora oggi il primo dei diritti dell'uomo, il diritto alla vita, non è pienamente tutelato, indipendentemente dal grado di sviluppo economico raggiunto, in molti pezzi del pianeta, e la stessa Chiesa cattolica ha tardato più di due secoli ad allinearsi alle limpide decisioni (se pur di breve durata) assunte dal Granduca di Toscana. Se la modernizzazione non ha portato con sé automaticamente il prevalere della tesi abolizionista, dal canto suo il magistero ecclesiastico per lungo tempo ha continuato a considerare la vita come un bene rinunciabile per il superiore interesse della salvezza delle anime, oppure come un bene a cui il criminale rinunciava autonomamente e liberamente nel momento in cui

⁷⁶ Cfr. l'edizione **C. BECCARIA**, *Dei delitti e delle pene*, Einaudi, Milano, 2018.

⁷⁷ **P. COSTA**, *Introduzione*, in P. COSTA (a cura di), *Il diritto di uccidere. L'enigma della pena di morte*, Feltrinelli, Milano, 2010, p. 20.

⁷⁸ **G. PIANA**, *La Chiesa cattolica di fronte alla pena di morte*, in P. COSTA (a cura di), *Il diritto di uccidere*, cit., p. 124.

⁷⁹ Cfr. **A. FACCHI**, *Breve storia dei diritti umani. Dai diritti dell'uomo ai diritti delle donne*, il Mulino, Bologna, 2013.



commetteva determinati reati, continuando così a giustificare il ricorso alla pena capitale da parte di alcuni Stati.

Ancora nel Catechismo della Chiesa cattolica del 1992, e nella versione del 1997, come già nell'enciclica *Evangelium vitae*⁸⁰ del 1995, ci si imbatteva nel riconoscimento della liceità della pena di morte⁸¹, sia pure intesa come *extrema ratio* per l'ordinamento statale e sia pure accompagnata da un giudizio storico che rimarcava come le condizioni per la sua applicazione fossero divenute con il trascorrere del tempo praticamente inesistenti. Certamente, il tentativo di contemperare il superamento della pena di morte e il riconoscimento della sua liceità teorica sembrava rispondere più che altro all'esigenza di non smentire il magistero precedente e di mantenere, almeno in apparenza, la piena continuità dell'insegnamento ecclesiale, ma altrettanto certamente tale sforzo testimoniava la difficoltà con cui la Chiesa è approdata a una posizione limpidamente abolizionista.

A onore del vero, sotto questo versante, la condanna della pena di morte da parte di Francesco risulta abbastanza scontata e soprattutto meno bisognosa di un solido apparato argomentativo di quanto invece richiedessero le riflessioni più generali sulla pena, che abbiamo ricostruito nei paragrafi precedenti. Il riferimento del Papa alle motivazioni che sorreggono il rifiuto della pena capitale è difatti limitato al richiamo di possibili errori giudiziari, all'uso smodato di tale strumento da parte di alcuni regimi dittatoriali, alla connessione tra pena di morte e repressione del dissenso che emerge in alcuni specifici Paesi⁸². In realtà, un tale impianto argomentativo appare abbastanza debole, se non altro perché, come abbiamo già sottolineato nel primo paragrafo, la discussione sulla funzione della pena presuppone che non entrino in gioco elementi distorsivi il procedimento penale, come, per l'appunto l'errore giudiziario o l'abuso del soggetto che detiene il potere. Il Papa, insomma, quasi nulla aggiunge sui grandi principi che ostacolano il ricorso a questo tipo di punizione⁸³ -

⁸⁰ Cfr. **GIOVANNI PAOLO II**, *Lettera enciclica Evangelium vitae sul valore e l'inviolabilità della vita umana*, Roma, 25 marzo 1995, par. 56 (in http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html).

⁸¹ Cfr., sul punto, **A. MARCHESI**, *La pena di morte secondo Papa Francesco*, in P. GONNELLA, M. RUOTOLO (a cura di), *Giustizia e carceri secondo papa Francesco*, Jaca book, Milano, 2016, p. 152.

⁸² Cfr. **FRANCESCO**, *Discorso alla delegazione*, cit.

⁸³ Ad esempio, secondo **A. PORCIELLO**, *Pena di morte*, in M. LA TORRE, M. LALATTA COSTERBOSA, A. SCERBO (a cura di), *Questioni di vita o morte. Etica pratica, bioetica e filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 276: "[...] una pena come quella capitale, smette di essere una pena e diviene un mero supplizio [...] La pena di morte è per eccellenza la



nonostante egli richiami la contrarietà della pena di morte al “significato dell'*humanitas* e alla misericordia divina”⁸⁴ -, quasi a voler ridimensionare la vicenda al fine di poter ricondurre a unità, almeno su questo punto, il magistero pontificio di ieri e di oggi (un magistero, sottolinea Francesco non a caso, che già da tempo sarebbe approdato alla condanna della pena di morte).

Le conseguenze di questa impostazione vengono tratte dal Pontefice con Rescritto del *Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede*, dopo l’udienza concessa l’11 maggio 2018, è stato novellato il par. 2267 del Catechismo della Chiesa cattolica in cui si legge:

«la Chiesa insegna, alla luce del Vangelo, che “la pena di morte è inammissibile perché attenta all’inviolabilità e dignità della persona” e si impegna con determinazione per la sua abolizione in tutto il mondo».

Se pensiamo che nel 1992 il Catechismo promulgato da Giovanni Paolo II affermava: “l’insegnamento tradizionale della Chiesa ha riconosciuto la fondatezza del diritto e del dovere dell’autorità pubblica legittima” di rispondere “con pene proporzionate alla gravità dei delitti, senza escludere nei casi di estrema gravità alla pena di morte”, e che nella versione dello stesso Catechismo del 1997 si leggeva: “l’insegnamento tradizionale della Chiesa non esclude, supposto il pieno accertamento dell’identità e della responsabilità del colpevole, il ricorso alla pena di morte, quando questa fosse l’unica via praticabile per difendere efficacemente dall’aggressore ingiusto la vita di esseri umani”, il cambio di passo che propone Papa Francesco, laddove dichiara l’inconciliabilità tra pena di morte e Vangelo, è comunque notevole.

5 - L’ergastolo come “pena di morte nascosta” e la tortura come “peccato mortale”

Un’ulteriore novità, questa certamente molto più significativa delle altre, è rappresentata dalla parificazione della pena di morte con l’ergastolo. Infatti,

negazione della dignità umana in quanto nega all’uomo la possibilità di ragionare e comprendere i propri errori, mortificando, dunque, il suo diritto a migliorare se stesso [...] la pena di morte è illegittima dal punto di vista morale in quanto priva di giustificazione alcuna”.

⁸⁴ FRANCESCO, *Lettera al presidente della Commissione internazionale contro la pena di morte*, Città del Vaticano, 20 marzo 2015 (in http://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2015/documents/papa-francesco_20150320_lettera-pena-morte.html).



per Papa Francesco l'ergastolo è addirittura definito quale "pena di morte nascosta"⁸⁵. Una frase, questa sì, che spinge su nuove e coraggiose posizioni la Chiesa cattolica.

Probabilmente proprio l'esigenza di rafforzare tale avanzamento ha indotto il Pontefice a riproporre ripetutamente la contrarietà della Chiesa cattolica verso questo tipo di pena. Nel 2015, nella Lettera consegnata al presidente della Commissione internazionale contro la pena di morte, Francesco ribadisce la definizione dell'ergastolo come pena di morte nascosta, definendola "occulta":

"la pena dell'ergastolo, come pure quelle che per la loro durata comportano l'impossibilità per il condannato di progettare un futuro in libertà, possono essere considerate pene di morte occulte, poiché con esse non si priva il colpevole della sua libertà, ma si cerca di privarlo della speranza"⁸⁶.

Nel 2017, poi, Francesco scrive una lettera agli ospiti dell'istituto penitenziario "Due Palazzi" di Padova e parla dell'ergastolo come di un problema da risolvere, di una condizione inaccettabile perché priva la persona non solo della libertà ma anche della speranza⁸⁷. L'anno successivo, durante il viaggio apostolico in Cile, nel visitare il Centro penitenziario femminile, Papa Francesco non parla espressamente di ergastolo, ma sembra che a esso si riferisca, quando afferma:

"Una pena senza futuro, una condanna senza futuro non è una condanna umana: è una tortura. Ogni pena che una persona si trova a scontare per pagare un debito con la società, deve avere un orizzonte, l'orizzonte di reinserirmi di nuovo e quindi di prepararmi al reinserimento"⁸⁸.

Un tale orizzonte di futuro Papa Francesco lo declina in una situazione giuridica definita come "diritto alla speranza", ovvero "diritto a ricominciare", come nel 2019:

"L'ergastolo non è la soluzione dei problemi - lo ripeto: l'ergastolo non è la soluzione dei problemi -, ma un problema da risolvere. Perché se

⁸⁵ FRANCESCO, *Discorso alla delegazione*, cit.

⁸⁶ FRANCESCO, *Lettera al presidente della Commissione internazionale contro la pena di morte*, cit.

⁸⁷ Cfr. *Papa Francesco scrive ai detenuti: mai incarcerare la dignità*, in *Avvenire*, 21 gennaio 2017 (<https://www.avvenire.it/papa/pagine/papa-francesco-lettera-ai-detenuti-carcere-di-padova>).

⁸⁸ FRANCESCO, *Breve visita al "Centro penitenziario femminile"*. *Saluto del Santo Padre, Santiago del Cile*, 16 gennaio 2018 (in http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2018/january/documents/papa-francesco_20180116_cile-santiago-penitenziario.html).



si chiude in cella la speranza, non c'è futuro per la società. Mai privare del diritto di ricominciare"⁸⁹.

E se a volte, specie in questi ultimi tempi, Papa Francesco viene fatto oggetto di critiche che si appuntano sulla presunta evanescenza delle sue parole, sull'essere Egli cioè più attento alla comunicazione e alla conquista dello spazio mediatico che alla realizzazione effettiva delle riforme annunciate⁹⁰, in questo specifico campo la coerenza tra i suoi messaggi e i suoi comportamenti è assoluta, giacché con il *Motu proprio* sulla giurisdizione degli organi giudiziari dello Stato Città del Vaticano in materia penale dell'11 luglio del 2013 Francesco provvede a sancire l'abolizione dell'ergastolo nello Stato del Vaticano. Infatti, con l'art. 31 della legge n. IX del 2013 è stato abolito l'ergastolo nello Stato Città del Vaticano:

- "1. In tutti i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo, essa è sostituita con la pena della reclusione da trenta a trentacinque anni;
2. Ogni volta che la legge dispone qualche effetto in relazione alla pena dell'ergastolo, gli stessi effetti sono da intendersi riferiti alla pena indicata al comma 1".

C'è una stretta correlazione, nel magistero di Papa Francesco, tra pena di morte, ergastolo e tortura. Come abbiamo visto, l'ergastolo è definito nei termini sia di una pena di morte nascosta sia di una tortura. Quest'ultimo orientamento è vieppiù confermato, ancora una volta, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che, con riferimento al nostro ordinamento giuridico, ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 3 della Convenzione, cioè tortura e trattamenti inumani o degradanti, in relazione al cosiddetto ergastolo ostativo⁹¹.

Francesco, molto opportunamente, denuncia l'abuso del regime di isolamento dei detenuti, il trattamento crudele a essi riservato in alcune carceri di massima sicurezza, il sequestro di persona autorizzato da alcuni Stati nel proprio territorio e, più in generale, la tendenza in molti ordinamenti a fare ricorso a un surplus afflittivo non tanto al fine di ottenere qualcosa in cambio - un'informazione, una delazione - ma solo come

⁸⁹ FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti al XX Congresso mondiale*, cit.

⁹⁰ In questo senso, ad esempio, M. MARZANO, *Il Papa inizia a svoltare verso destra*, in *Il Fatto quotidiano*, 1° novembre 2018, secondo cui Francesco sarebbe riuscito con enorme abilità a farsi passare da innovatore "astenendosi però dall'introdurre cambiamenti nella struttura e nella dottrina cattolica. La Chiesa è rimasta immobile, ma dando l'impressione che un grande mutamento fosse avvenuto".

⁹¹ Cfr. sentenza *Viola v. Italia* (ricorso n. 77633/16).



esercizio del potere ordinario di punire⁹², manifestazione di quel *cattivismo* che si va diffondendo ormai anche tra le pieghe della società italiana⁹³, nonché all'interno delle istituzioni e della normativa più recente⁹⁴.

Anche il tema della tortura registra una serie ripetuta di interventi da parte del Pontefice. Nell'*angelus* del 22 gennaio 2014 Papa Francesco ribadisce la condanna a ogni forma di tortura e invita i "cristiani a impegnarsi per collaborare alla sua abolizione e sostenere le vittime e i loro familiari"⁹⁵, sottolineando come la tortura sia un "peccato mortale"⁹⁶.

In occasione del suo viaggio apostolico in Polonia, dopo aver visitato il campo di concentramento di Auschwitz, il Papa argentino riconosce che la crudeltà non è finita e che essa si incarna oggi nelle diverse forme di tortura inflitte ai prigionieri, ma anche nel trattamento degradante che deriva dal sovraffollamento delle prigioni⁹⁷. Infine, il 26 giugno del 2018, in occasione della Giornata internazionale a sostegno delle vittime della tortura, Francesco in un *tweet* ricorda al popolo di Dio e ai governanti di tutto il mondo che torturare le persone è un peccato mortale.

Come avvenuto nel caso dell'ergastolo, il Papa passa dalle parole ai fatti, introducendo il delitto di tortura nello Stato Città del Vaticano, attraverso l'art. 3 della legge n. VIII del 2013:

"Il pubblico ufficiale incaricato di funzioni giurisdizionali, di polizia giudiziaria o inerenti l'ordine pubblico, nonché chiunque agisca a titolo ufficiale con funzioni analoghe o simili, o sotto istigazione di questi, oppure con il suo consenso espresso o tacito, che infligge ad una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al

⁹² Sul punto ampiamente **P. GONNELLA**, *La tortura in Italia*, Derive e approdi, Roma, 2013.

⁹³ Con molta chiarezza e in termini generali si esprime **A. SPADARO**, *Sfida all'apocalisse*, in A. SPADARO (a cura di), *Il nuovo mondo di Francesco*, Marsilio, Venezia, 2018, p. 41, secondo cui "Francesco sta svolgendo una sistematica contronarrazione anche rispetto alla narrativa della paura. Occorre combattere contro la manipolazione di questa stagione dell'ansia e dell'insicurezza".

⁹⁴ Sul tema si veda anche **E. BEA PEREZ**, *Tortura*, in M. LA TORRE, M. LALATTA COSTERBOSA, A. SCERBO (a cura di), *Questioni di vita o morte*, cit., p. 292 ss.; **M. LA TORRE**, **M. LALATTA COSTERBOSA**, *Legalizzare la tortura? Ascesa e declino dello Stato di diritto*, il Mulino, Bologna, 2013; **M. LALATTA COSTERBOSA**, *Il silenzio della tortura. Contro un crimine estremo*, Derive e approdi, Roma, 2016.

⁹⁵ **FRANCESCO**, *Angelus*, Roma, 22 giugno 2014 (in http://www.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2014/documents/papa-francesco_angelus_20140622.html).

⁹⁶ **FRANCESCO**, *Angelus*, cit.

⁹⁷ **FRANCESCO**, *Saluto del Santo Padre ai fedeli della finestra dell'arcivescovado*, Cracovia, 29 luglio 2016 (in http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/july/documents/papa-francesco_20160729_polonia-arcivescovado.html).



fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, ovvero al fine di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero al fine di intimidirla o esercitare pressioni su di lei o di intimidire o esercitare pressioni su una terza persona, ovvero per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni”.

Vi è da sottolineare che, grazie a Papa Francesco, l’ordinamento vaticano ha introdotto il reato di tortura prima che lo facesse l’ordinamento italiano, dove si è dovuto attendere la legge n. 110 del 2017.

6 - Conclusioni

Sembrano tre gli elementi più significativi che emergono dall’analisi sulla funzione della pena nel magistero di Francesco.

In primo luogo, viene in rilievo l’irrinunciabilità per la Chiesa del principio della carità⁹⁸, da cui discende l’impossibilità di considerare il prossimo come nemico e l’impossibilità di legittimare qualsivoglia forma di violenza perpetrata ai danni dell’individuo⁹⁹.

In secondo luogo, va sottolineata l’irrinunciabilità del primato della persona umana su qualsivoglia interesse sociale di difesa, non solo individuale ma anche sociale e collettiva.

Infine, il radicamento della legittimità dell’intervento sanzionatorio da parte di diversi ordinamenti giuridici, compreso quello italiano, in quella funzione rieducativa della pena che riconosce al condannato il diritto di avere una seconda (ed eventualmente una terza, una quarta, e così via...) *chance*, determina una profonda rielaborazione delle ragioni che giustificano il diritto penale della modernità ma anche e contemporaneamente una rigorosa delimitazione dai suoi confini. Operazioni logico-giuridiche da cui la Chiesa non può certo chiamarsi fuori, ignorando la prospettiva di riscatto che il diritto penale contemporaneo contiene e veicola e che la pena di morte ovviamente nega alla radice¹⁰⁰.

A partire da questo terzo profilo si apre, anche per la Chiesa cattolica, il più generale problema della pena, e molto opportunamente chi continua a interrogarsi su questo tema, all’interno del mondo ecclesiale, evidenzia

⁹⁸ Sul punto, sia consentito richiamare N. FIORITA, *Dalla carità alle Caritas: un itinerario giuridico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 38 del 2016, pp. 1-31.

⁹⁹ G. PIANA, *La Chiesa*, cit., p. 126.

¹⁰⁰ G. PIANA, *La Chiesa*, cit., p. 133.



come tale sfida debba muovere a partire dall'idea che l'alternativa al male non è la ritorsione del male ma piuttosto il perseguimento del bene. La pena dunque, pur indispensabile reazione al compimento di un male ingiusto, deve servire a ricomporre le lacerazioni prodotte dal fatto oggetto di reato e a consentire di procedere verso il bene di tutti i soggetti coinvolti¹⁰¹, società compresa direi io.

Non si può non sottolineare, poi, con riferimento a questo tema, come peraltro accaduto in molte altre e diverse occasioni¹⁰², Francesco dimostri un profondo *pessimismo* in ordine al tempo che viviamo; un pessimismo, sia chiaro, che apre grandi orizzonti di speranza. In questa sede risulta particolarmente accorata e intensa la sottolineatura della strumentalizzazione mediatica e politica della questione sicurezza, tale ad alimentare senza tregua il desiderio di vendetta della società e a complicare oltremodo l'attività degli operatori del diritto. Più in generale, il Papa avverte e denuncia una certa sopravvalutazione della pena, a cui la società sempre più spesso affida la risoluzione di problemi che necessiterebbero di approcci ben più complessi. La ricerca del capro espiatorio è ovviamente la strada più semplice e più comoda da imboccare per chi detiene il potere in ogni tempo e in ogni tipo di società, così come la tendenza a rendere invisibile il disagio, confinandolo in più carceri o in carceri sempre più grandi, o come accade in questi giorni espellendolo dai confini nazionali e dalle strutture di accoglienza, è strategia che rassicura gli elettori ma non elimina alcun problema.

L'affievolimento della ricerca di soluzioni alternative al carcere, la richiesta di pene sempre più dure, la criminalizzazione dei deboli, degli emarginati, addirittura di interi gruppi etnici dovrebbe rendere, secondo i fautori delle politiche repressive, più sicura la società, ma - chiosa Francesco - l'efficacia della finalità preventiva della carcerazione non è, a oggi, mai stata verificata. La pena, al contrario, e anche in ragione di questa dubbia utilità preventiva, dovrebbe restare rigorosamente ancorata alla sua natura di *extrema ratio* e quindi dovrebbe essere contenuta nei termini minimi e strettamente indispensabili¹⁰³. Per questo, come abbiamo visto nel paragrafo 3, Bergoglio sottolinea il principio della *cautela in poenam*.

Queste principali prese di posizioni di Papa Francesco in materia penale toccano alcuni aspetti che appaiono cruciali anche per il nostro

¹⁰¹ L. EUSEBI, *La Chiesa e il problema della pena*, Editrice la Scuola, 2014, p. 56.

¹⁰² Basti, per tutto, fare riferimento all'enciclica *Laudato si* impregnata di pessimismo in ogni suo passaggio e zeppa di appelli a quell'umanità che ha deluso l'aspettativa di Dio.

¹⁰³ M. RUOTOLO, *Il primato del principio pro homine*, in P. GONNELLA, M. RUOTOLO (a cura di), *Giustizia e carceri*, cit., p. 25.



ordinamento. Il sovraffollamento delle carceri, l'abuso della custodia cautelare, il populismo penale, lo sdoganamento della vendetta e la riduzione dei diritti del reo sono tutte questioni con cui gli operatori giuridici e i cittadini sono chiamati a fare i conti. Se pure non si è mai fermata l'attività di chi si batte per ottenere l'adeguamento delle pene al tipo di illecito, per sostenere lo sviluppo in senso umano e meno crudele del diritto penale, per giungere all'eliminazione dal nostro ordinamento di una misura di dubbia costituzionalità come l'ergastolo ostativo¹⁰⁴ e soprattutto non si è mai arrestata la critica dell'idea che la pena e il carcere possano essere una risposta all'esclusione e alla povertà¹⁰⁵, non c'è dubbio che il contesto politico attuale spinga verso una ridotta minoritaria le posizioni di questo tipo che, invece, fino a qualche anno addietro facevano breccia in settori larghi dell'opinione pubblica e orientavano verso un orizzonte progressivo il nostro diritto.

E così, proprio dalle parole del Pontefice - che unico tra i leader mondiali può ignorare il problema dell'acquisizione del consenso elettorale e può assecondare i tempi lunghi che servono per incidere sulle coscienze¹⁰⁶ - può venire un sostegno decisivo a queste posizioni. Torna allora prepotentemente di attualità una categoria che andava per la maggiore all'inizio del millennio, quella degli *atei devoti*, nata a destra durante il pontificato di Ratzinger per cercare nel magistero della Chiesa, a prescindere dalla fede, le parole per resistere all'evaporazione dell'identità nazionale e che oggi sembra resuscitare a sinistra grazie a quegli intellettuali che nel magistero di questo Papa ricavano, allo stesso modo di ciò che accadeva sul versante opposto, gli orientamenti e le energie per

¹⁰⁴ In questo senso, tra i tanti, **M. CARTABIA**, *La funzione del diritto penale e i diritti umani*, in P. GONNELLA, M. RUOTOLO (a cura di), *Giustizia e carceri*, cit., p. 36. Sul punto, come è noto, è recentemente intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 23 ottobre 2019 che non ha eliminato il regime previsto dall'art. 2, secondo comma, del decreto legge 13 maggio 1991 n.152, convertito nella legge n. 203 del 1991, che non consente di concedere la liberazione condizionale al condannato all'ergastolo che non collabora con la giustizia e che abbia già scontato 26 anni effettivi di carcere ma ha comunque sottratto la concessione del (solo) permesso premio al circuito "ostativo" previsto dall'articolo 4 bis per i detenuti che non collaborano con la giustizia. In ordine al valore del citato provvedimento si segnala il commento di **A. PUGGIOTTO**, *La sent. n. 253/2019 della Corte costituzionale: una breccia nel muro dell'ostatività penitenziaria* (in www.forumocostituzionale.it).

¹⁰⁵ Così **A. SCANDURRA**, *Un mondo pieno di galere*, in *Giustizia e carceri secondo papa Francesco*, cit., p. 91.

¹⁰⁶ L'inserimento di Francesco tra i leader mondiali, senza alcun riferimento al suo carattere religioso, risponde al ruolo che il Pontefice ha assunto in questi anni, proponendosi - come evidenzia **A. SPADARO**, *Sfida all'apocalisse*, cit., p. 19 - quale "leader politico credibile anche per chi non è cattolico, anche per chi non è cristiano".



resistere a una rivisitazione dei valori democratici della Costituzione repubblicana, fondata sull'eguaglianza, sul primato della persona, sulla laicità, sul diritto di difesa¹⁰⁷.

Ma certo, il tentativo di stratonare Papa Francesco per condurlo verso questa o quella posizione è operazione che rischia d'indebolire entrambe le parti, chi la compie e chi eventualmente la subisce. Soprattutto, sembra operazione che, nell'essere tutta protesa a realizzare qualche risultato immediatamente tangibile, travisa fortemente quella che a noi continua ad apparire la cifra più profonda di questo Pontificato, ovvero la consapevolezza di operare in un tempo che richiede la semina più che il raccolto.

In fondo, come dice Bergoglio, si tratta adesso di

“iniziare processi più che possedere spazi. Il tempo ordina gli spazi, li illumina e li trasforma in anelli di una catena in costante crescita, senza retromarce. Si tratta di privilegiare le azioni che generano nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altre persone e gruppi che la porteranno avanti, finché fruttifichino in importanti avvenimenti storici: senza ansietà, però con convinzioni chiare e tenaci”¹⁰⁸.

¹⁰⁷ In questo senso **L. ACCATTOLI**, “La novità? Il Vangelo preso alla lettera”, in G. FAZZINI, S. FEMMINIS (a cura di), *Francesco. Il Papa delle prime volte*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2018, p. 97, che stigmatizza l'uso strumentale delle parole del Pontefice nel momento in cui nota che “tale plauso non è nuovo negli annali ecclesiastici: quello che fa Eugenio Scalfari con Francesco lo faceva Giuliano Ferrara con Benedetto XVI”.

¹⁰⁸ **FRANCESCO**, Esortazione apostolica *Evangelii Gaudium*, cit., par. 223.